Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 100

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 10 aprile 1984 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 100 DEL 10 APRILE 1984:

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1984.

Approvazione del modello 750 concernente la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1984 dalle società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice ed equiparate.

(1853)

SUPPLEMENTO (CONCORSI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 100 DEL 10 APRILE 1984:

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico, per esami, a tre posti di consigliere nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Concorso pubblico, per esami, a otto posti di ingegnere nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Concorso pubblico, per esami, a quattro posti di ragioniere nel ruolo del personale della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Concorso pubblico, per esami, a tre posti di ufficiale idraulico nel ruolo del personale della carriera tecnica di concetto dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Concorso pubblico, per esami, a cinque posti di coadiutore nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Concorso pubblico, per esami, a nove posti di coadiutore nel ruolo del personale della carriera esecutiva del genio civile dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tredici posti di sorvegliante idraulico nel ruolo del personale della carriera ausiliaria atipica tecnica dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Concorso a quindici posti di operaio di prima categoria (specializzato) e venti posti per operaio di seconda categoria (qualificato) nel ruolo degli addetti ai servizi generali.

(Da 1769 a 1776)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 100 DEL 10 APRILE 1984:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 20:

Ceramica Fondovalle, società per azioni, in Casona di Marano sul Panaro (Modena): Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1983.

Octir industriale, società per azioni, in Biella: Obbligazioni « 7 % - 1970 » sorteggiate il 21 marzo 1984.

Gancia, società per azioni, in Canelli: Obbligazioni « 5,50 % - 1960 » sorteggiate il 21 marzo 1984.

S.A.V.E.S. - Società azionaria vestiari e stoffe, in Alessandria: Obbligazioni « 6 % - 1960 » sorteggiate il 22 marzo 1984.

Farmitalia Carlo Erba, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 5,50 % - 1960/1985 » sorteggiate il 21 marzo 1984.

Mediobanca, banca di credito finanziario, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 12 % - 1978/1988 » sorteggiate il 30 marzo 1984.

Calzaturificio di Varese, società per azioni, in Varese: Estrazione di obbligazioni « 7 % - 1971 ».

I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale: Obbligazioni « IRI 13 % - 1979/1989 » sorteggiate il 27 marzo 1984.

Banca europea per gli investimenti, in Lussemburgo: Obbligazioni « 7 % - 1971/1986 » sorteggiate il 2 aprile 1984.

Cartiere di Verona, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 6 % - Serie E » sorteggiate il 23 marzo 1984.

Farmitalia Carlo Erba, società per azioni, in Milano: Errata-corrige all'avviso M-2628 pubblicato nel Suppl. straord. (Boll. Estraz.) alla « Gazzetta Ufficiale » n. 107 del 20 aprile 1983.

Farmitalia Carlo Erba, società per azioni, in Milano: Errata-corrige all'avviso M-11436 pubblicato nel Suppl. straord. (Boll. Estraz.) alla « Gazzetta Ufficiale » n. 320 del 20 novembre 1982.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1983, n. **1098**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 51, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

tossicologia clinica;
dietoterapia;
chirurgia dell'apparato digerente;
chirurgia traumatologica della strada.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1984
Registro n. 17 *Istruzione, foglio n.* 362

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983, n. **1099**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 84 - nell'elenco degli insegnamenti complementari, relativo al corso di laurea in scienze agrarie, è incluso il seguente nuovo insegnamento:

analisi chimica dei prodotti alimentari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1984
Registro n. 17 *Istruzione, foglio n.* 332

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1983, n. **1100**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;
Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 97, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

citologia;
organogenesi umana con elementi di embriologia;
istologia e tecniche di laboratorio;
citochimica ed istochimica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1984
Registro n. 17 *Istruzione, foglio n.* 350

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1983, n. **1101.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;
Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 58, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

archeologia delle Venezie.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1984
Registro n. 17 *Istruzione, foglio n.* 353

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1983, n. **1102.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;
Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 57, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

metodologia dell'insegnamento della lingua spagnola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1984
Registro n. 16 *Istruzione, foglio n.* 165

LEGGE 6 aprile 1984, n. 57.

Adeguamento degli importi dei diritti previsti dalle tabelle allegate alle leggi 24 dicembre 1976, n. 900, e 7 febbraio 1979, n. 59.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

A decorrere dal 1° gennaio 1984 la tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, è sostituita dalla tabella *A* allegata alla presente legge.

Dalla stessa data le tabelle annesse alla legge 7 febbraio 1979, n. 59, denominate allegati 1) e 2), sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle *B* e *C* allegate alla presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 aprile 1984

PERTINI

CRAXI — MARTINAZZOLI — GORIA — VISENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

TABELLA *A*

DIRITTI RISCOSSI DALLE CANCELLERIE
E SEGRETERIE GIUDIZIARIE PER CONTO DELLO STATO

Natura degli atti	Diritto fisso	Diritto graduale
1. Diritto per la prima iscrizione nei registri e ruoli previsti da codici e leggi speciali (per i procedimenti non previsti dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59):		
per gli uffici di conciliazione	L. 400	—
per gli altri uffici giudiziari	» 2.000	—
2. Diritto per ogni fascicolo da formare ai termini di legge, compresi i fascicoli relativi agli articoli di credito iscritti nei campioni (per i procedimenti non previsti dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59):		
per gli uffici di conciliazione	» 600	—
per gli altri uffici giudiziari	» 2.000	—
3. Diritto per ogni comunicazione da farsi di ufficio in ordine ai provvedimenti del giudice e per ogni inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio degli annunzi legali e nei giornali stabiliti dal giudice (per i procedimenti non previsti dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59):		
per gli uffici di conciliazione	» 600	—
per gli altri uffici giudiziari	» 2.000	—
4. Diritto di originale:		
a) in materia civile, per tutti gli atti e provvedimenti iscritti nel registro cronologico (per i procedimenti non previsti dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59) e per tutti i certificati:		
per gli uffici di conciliazione	» 600	—
per gli altri uffici giudiziari	» 2.000	—
b) in materia penale, per tutti i verbali di dibattimento, per le ordinanze che pongono fine al procedimento, per le sentenze e per i decreti penali di condanna, per tutti i certificati, compresi quelli del casellario giudiziario richiesti dalle parti in carta bollata ed al nome di altra persona a norma dell'articolo 607 del codice di procedura penale	» 1.500	—
5. Diritto di trascrizione, iscrizione e annotazione nei registri immobiliari e di registrazione degli atti e dei provvedimenti	» 5.000	—

Natura degli atti	Diritto fisso	Diritto graduale
6. Diritto per la compilazione dei mandati relativi a pagamenti nelle liquidazioni dei depositi giudiziari per l'assegnazione o distribuzione di somme nelle procedure di esecuzione e per ogni liquidazione di onorari nelle procedure fallimentari; per ogni mandato	L. 2.000	—
7. Diritto per la compilazione della nota delle spese in materia civile e penale	» 3.000	—
8. Diritto di ricerca e visione di atti e fascicoli relativi ad affari civili e penali definiti o estinti da oltre l'anno; per ciascun anno di ricerca	» 2.000	—
9. Diritto di ricerca e di visione di atti successivi alla costituzione delle imprese e delle società . . .	» 2.000	—
10. Diritto per la prima vidimazione dei libri di commercio e di quelli tenuti da imprese, società, associazioni, fondazioni, eccetera, compresi i copialettere; per ogni cento pagine o frazione . . .	» 3.000	—
11. Diritto per la vidimazione annuale, prescritta dal codice civile, dei libri di commercio . .	» 3.000	—
12. Diritto per ogni iscrizione nel registro delle imprese o, fino all'attuazione di questo, nei registri di cancelleria di atti e fatti previsti dall'articolo 100 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e per ogni deposito di atti e documenti previsti dall'articolo 101 del medesimo regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 . .	» 8.000	—
13. Diritto di copia e di certificazione di conformità di atti civili, penali e amministrativi:		
a) diritto di copia:		
per la prima pagina . . .	—	L. 500
per ogni pagina successiva	—	» 200
b) diritto di certificazione di conformità	» 2.000	—
Per le copie fotografiche, da rilasciarsi soltanto a richiesta specifica di parte, il diritto di copia è stabilito in L. 200 per ogni pagina esclusa l'ultima, e la fornitura della carta sensibile è a carico del richiedente.		
Per le copie rilasciate senza certificazione di conformità sono dovuti, per ogni pagina:		
c) diritto di rilascio	—	» 50
d) diritto di copia	—	» 150
Per le copie rilasciate senza certificazione di conformità, i diritti di cui alle lettere *c*) e *d*) sono calcolati per pagine di formato uso bollo e la fornitura della carta è a carico della cancelleria.		
Per le copie fotografiche, da rilasciarsi soltanto a richiesta specifica di parte, il diritto di copia è stabilito in lire 150 per ogni pagina, compresa l'ultima, e la fornitura della carta sensibile è a carico del richiedente.		
Quando a norma dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, l'autenticazione è richiesta per copia di atti o di certificati predisposti dai richiedenti, è dovuto soltanto il diritto di cui alla lettera *b*).		
I diritti di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*) sono calcolati con riferimento al numero delle pagine della copia rilasciata.		
Per gli uffici di conciliazione tutti i diritti sopra indicati sono ridotti alla metà.		
14. Diritto di urgenza.		
Per il rilascio delle copie di cui al precedente n. 13, entro cinque giorni dalla richiesta se trattasi di copie manoscritte o dattiloscritte, ed entro due giorni se trattasi di copie fotografiche	il doppio dei diritti dovuti secondo il precedente n. 13.	

Visto, *il Ministro di grazia e giustizia*
MARTINAZZOLI

TABELLA *B*

IMPORTI PREVISTI NEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1979, N. 59

NATURA E GRADO DEI PROCEDIMENTI	Importo delle marche da applicare o dei versamenti da effettuare a mezzo di conti correnti postali	
	Per imposta di bollo	Per diritti di cancelleria, per diritti, indennità di trasferta, per spese postali, per l'attività dell'ufficiale giudiziario di cui all'articolo 1, secondo comma, nonché per il diritto di chiamata di causa
1	2	3
A) Procedimenti davanti al pretore		
1) di cognizione		
a) in primo grado	2.800	21.000
b) in grado di appello	2.800	21.000
2) di esecuzione	4.200	24.000
B) Procedimenti davanti al tribunale		
1) di cognizione		
a) in primo grado	4.900	21.000
b) in grado di appello	4.900	21.000
2) di esecuzione	9.800	109.000
C) Procedimenti davanti alla corte di appello	2.800	21.000
D) Procedimenti davanti alla Corte di cassazione	1.400	27.000
E) Procedimenti speciali		
1) di ingiunzione	1.400	9.000
2) altri	1.400	10.500

N.B. — Nella somma forfettaria indicata alla colonna 3 non sono compresi i diritti e le spese per eventuali copie di atti e provvedimenti eseguiti nel corso del procedimento.

Per i procedimenti di ingiunzione la somma di cui alla colonna 3 non è comprensiva dei diritti, indennità di trasferta, spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento su richiesta del cancelliere. Mediante marche si corrisponde, se dovuta, la tassa di iscrizione a ruolo (articolo 3, legge 25 aprile 1957, n. 283).

Visto, *il Ministro di grazia e giustizia*
MARTINAZZOLI

TABELLA *C*

RIPARTIZIONE DELL'IMPORTO DELLE MARCHE O DEI VERSAMENTI SUI CONTI CORRENTI POSTALI DI CUI ALLA COLONNA 3 DELLA TABELLA B

NATURA E GRADO DEI PROCEDIMENTI	Per diritti di cancelleria	Per l'attività dell'ufficiale giudiziario di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 59				Importo complessivo delle marche o dei versamenti di cui a col. 3 Tabella *B* Totale (col. 2+6)
		Per indennità di trasferta e spese postali	Per diritti, tasse (art. 154, comma 2, Ord.) somma fissa (art. 154, comma 5, Ord.)	Per diritto di chiamata di causa, cronologico, tassa 10%	Totale (col. 3+4+5) (arrotondato)	
1	2	3	4	5	6	7
A) Procedimenti davanti al pretore						
— di cognizione:						
a) in primo grado	15.800	2.500	2.270	440	5.200	21.000
b) in grado di appello	15.800	2.500	2.270	440	5.200	21.000
— di esecuzione	16.900	3.750	3.410	—	7.100	24.000
B) Procedimenti davanti al tribunale						
— di cognizione:						
a) in primo grado	15.800	2.500	2.270	440	5.200	21.000
b) in grado di appello	15.800	2.500	2.270	440	5.200	21.000
— di esecuzione	99.500	5.000	4.550	—	9.500	109.000
C) Procedimenti davanti alla corte di appello	15.800	2.500	2.270	440	5.200	21.000
D) Procedimenti davanti alla Corte di cassazione	21.800	2.500	2.270	440	5.200	27.000
E) Procedimenti speciali						
1) di ingiunzione	9.000	—	—	—	—	9.000
2) altri	9.000	1.000	500	—	1.500	10.500

Visto, *il Ministro di grazia e giustizia*
MARTINAZZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1983.

Integrazione ai servizi resi dall'Istituto superiore di sanità e modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1982.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità ed in particolare l'art. 3 per i servizi a pagamento, con l'annessa tabella *A* sulle tariffe dei servizi stessi;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il proprio decreto in data 23 febbraio 1982 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982), concernente modificazioni ai servizi resi dall'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 7 agosto 1973, n. 519;

Visto il decreto Acis del 15 febbraio 1957 sul controllo di Stato sul vaccino antileptospira;

Visto il decreto del Ministro della sanità in data 12 settembre 1983 con il quale l'Istituto superiore di sanità è autorizzato ad effettuare il controllo delle specialità medicinali denominate « Hevac-B-Pasteur e H-B-Vax »;

Considerata la necessità di aggiornare la tariffa per il controllo del vaccino antileptospira, in base a sopravvenuti aumenti di costi, ed a confermare la tariffa relativa al controllo delle specialità medicinali « Hevac-B-Pasteur e H-B-Vax » indicata nell'art. 2 del decreto del Ministro della sanità del 12 settembre 1983;

Sulla proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Le tariffe dei servizi resi dall'Istituto superiore di sanità, ai sensi della legge 7 agosto 1973, n. 519 e successive modificazioni, per le specialità medicinali indicate nella premessa sono quelle di seguito indicate:

Controllo e/o analisi	Importo lire	Fonti normative
Vaccini batterici e virali per uso umano:		
vaccino antileptospira	900.000 ogni lotto	D.Acis 15 febbraio 1957
vaccino « Hevac-B-Pasteur »	500.000 ogni lotto	D.M. 12 settembre 1983
vaccino « H-B-Vax »	500.000 ogni lotto	D.M. 12 settembre 1983

I proventi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono versati direttamente e definitivamente presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a favore dell'erario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1983

PERTINI

GORIA — DEGAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *marzo* 1984
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 305

(1901)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 12 settembre 1983.

sone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giurituare controlli sui vaccini denominati « Hevac-B-Pasteur » e « H-B-Vax ».

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti gli articoli 162, 180 e 181 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visti i regolamenti approvati con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 e 18 giugno 1905, n. 407;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visti i propri decreti datati 15 aprile 1983 mediante i quali è autorizzata la vendita delle specialità medicinali denominate « Hevac-B-Pasteur » e « H-B-Vax »;

Atteso che il Consiglio superiore di sanità ha al riguardo espresso parere favorevole e che tuttavia è sempre fatto salvo il diritto di sottoporre a controllo i prodotti esteri;

Vista la nota n. 8002/AG 654 dell'11 settembre 1982 del Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico;

Vista altresì la nota n. 029864/VIR 12 del 29 dicembre 1982, con la quale l'Istituto superiore di sanità ha individuato modalità tecniche concernenti tra l'altro il controllo dei vaccini medesimi;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto superiore di sanità può effettuare, ai sensi dell'art. 181, secondo comma, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, gli opportuni controlli sui vaccini denominati « Hevac-B-Pasteur » e « H-B-Vax » ogniqualvolta sia ritenuto necessario.

Art. 2.

Le spese del controllo sono, in forza dell'art. 180, ultimo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, a carico del produttore nella misura di cui al punto 1.1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, recante modificazioni ai servizi resi dall'Istituto superiore di sanità e previsti dalla tabella allegata alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

Art. 3.

Le istruzioni elaborate dall'Istituto superiore di sanità ed allegate al presente decreto ne costituiscono parte integrante.

Roma, addì 12 settembre 1983

Il Ministro: DEGAN

NORME RELATIVE AL CONTROLLO DEL VACCINO ANTIEPATITE « B »

Le specialità medicinali denominate « Hevac-B-Pasteur » e « H-B-Vax » sono sottoposte al controllo preventivo serie per serie da parte dell'Istituto superiore di sanità. Per l'espletamento di tale controllo, le ditte produttrici dovranno inviare al predetto Istituto per ogni serie:

1. Copia dei protocolli di tutte le operazioni di produzione e dei saggi di controllo eseguiti durante le varie fasi del processo di produzione e sul prodotto finito. Le modalità di esecuzione di detti saggi devono corrispondere a quelle descritte nella documentazione presentata con la domanda di registrazione. In particolare i protocolli debitamente firmati dal o dai responsabili, debbono riportare i seguenti dati:

a) il numero di serie e di lotto del vaccino, il volume totale della sospensione purificata ed inattivata costituente la serie, il numero delle dosi costituenti il lotto per cui viene richiesto il controllo e, se diverso, il numero complessivo delle dosi costituenti il lotto di produzione;

b) date di esecuzione delle principali tappe del processo produttivo;

c) data dell'ultimo saggio, eseguito con esito favorevole, di determinazione quantitativa di HBsAg o di efficacia da cui viene fatto decorrere il periodo di validità e data di scadenza del lotto;

d) protocolli dettagliati dei controlli eseguiti:

su ogni singola donazione di plasma e/o sulle miscele delle singole donazioni;

sulla sospensione purificata ed inattivata;

sul prodotto finito.

Per ogni controllo deve essere indicato il tipo di saggio effettuato, le date di inizio e di termine del saggio, il volume di vaccino saggiato, il numero di animali o colture cellulari o altri sistemi impiegati e, per ciascuno di essi, le osservazioni effettuate durante il periodo di prova.

2. Un numero minimo di 50 fiale di prodotto finito su cui l'Istituto superiore di sanità eseguirà i saggi ritenuti necessari. I campioni debbono essere prelevati a cura della struttura sanitaria competente, con modalità uguali a quelle previste per gli altri vaccini sottoposti a controllo di Stato.

3. Quietanza comprovante il versamento a favore dell'Istituto superiore di sanità presso la sezione di tesoreria provinciale per il prodotto finito.

Alla documentazione dovrà, altresì, essere allegata copia del certificato del controllo eseguito dall'autorità sanitaria del paese di origine del vaccino ed una dichiarazione giurata attestante che il vaccino giunto in dogana, debitamente contrassegnato da un numero progressivo di serie, proviene tutto da un'unica partita. Tutti i documenti devono essere vistati dal console italiano per la circoscrizione ove si produce il vaccino.

(1902)

DECRETO 25 marzo 1984.

Disposizioni per il coordinamento dell'attività sanitaria e amministrativa ai fini della erogazione delle prestazioni idrotermali agli assicurati dell'INPS e dell'INAIL.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, recante misure urgenti in materia di prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale, convertito in legge, con modificazioni, con legge 25 marzo 1982, n. 98;

Visto, in particolare, il terz'ultimo alinea della lettera *a*) dell'art. 1 del decreto-legge sopra citato in forza del quale il Ministro della sanità deve annualmente emanare con proprio decreto, sentiti l'INPS e l'INAIL, le disposizioni necessarie per il coordinamento dell'attività sanitaria e amministrativa ai fini dell'erogazione delle prestazioni idrotermali e di quelle economiche accessorie agli assicurati dei predetti istituti;

Visto il proprio decreto in data 8 giugno 1983 con il quale è stata disciplinata la materia relativamente a tale anno;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, con legge 11 novembre 1983, n. 638;

Sentiti l'INPS e l'INAIL che hanno espresso il loro parere rispettivamente con lettere n. 12-8/CT del 5 marzo 1984 e n. 3.3.3/H del 15 febbraio 1984;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del coordinamento delle attività sanitaria e amministrativa volte, ai sensi del quint'ultimo, quart'ultimo e terz'ultimo alinea della lettera *a*) dell'art. 1 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, con legge 25 marzo 1982, n. 98, alla erogazione agli assicurati dell'INPS e dell'INAIL delle prestazioni idrotermali, di competenza delle USL, con oneri a carico del Fondo sanitario nazionale, e delle prestazioni economiche accessorie a quelle idrotermali, di competenza dell'INPS e dell'INAIL, con oneri a carico delle competenti gestioni previdenziali, si applicano, per l'anno 1984, le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Tutte le operazioni e gli atti necessari all'ammissione alle prestazioni idrotermali, da erogarsi secondo le condizioni e con le modalità vigenti presso l'INPS e l'INAIL, rimangono demandati agli istituti stessi che li effettuano tramite le rispettive dipendenze periferiche le quali, prima dell'invio dei curandi presso la località termale di destinazione, devono darne formale comunicazione, contenente una sintesi diagnostica dei singoli casi, alla USL di iscrizione dei curandi ed alla USL competente alla liquidazione delle fatture ai sensi del successivo art. 3.

La sintesi diagnostica di cui al precedente comma deve essere integrata, nei casi di concessione delle prestazioni idrotermali fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, dalla motivata prescrizione prevista dall'art. 13, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, con legge 11 novembre 1983, n. 638.

Art. 3.

La liquidazione delle fatture emesse dalle aziende termali convenzionate per le prestazioni idrotermali rese agli assicurati dell'INPS e dell'INAIL ai sensi degli articoli precedenti è effettuata dalla unità sanitaria locale nel cui territorio è ubicata l'azienda termale, sulla scorta della documentazione già adottata nei rapporti convenzionali con l'INPS e l'INAIL e secondo le tariffe stabilite dall'accordo nazionale per le convenzioni termali tra la pubblica amministrazione e le associazioni nazionali più rappresentative delle aziende termali.

La liquidazione deve comprendere anche le prestazioni rese dall'azienda termale convenzionata su prescrizione del medico dello stabilimento termale effettuata, ai sensi delle modalità vigenti presso l'INPS e l'INAIL, all'atto dell'inizio della cura.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1984

Il Ministro: DEGAN

(1860)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 aprile 1984.

Determinazione della percentuale d'incremento dell'entrata nazionale d'aggio per il 1983 e rivalutazione degli importi previsti dai commi quinto e sesto dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, per l'anno 1984.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, che prevede una integrazione d'aggio a carico del bilancio dello Stato, in favore di quegli esattori che, negli anni 1978 e seguenti, hanno percepito un ammontare complessivo d'aggio inferiore alla media annuale dell'ammontare complessivo degli aggi calcolata sul triennio 1974-76 e maggiorata di una percentuale pari a quella dell'aumento dell'entrata d'aggio nazionale rispetto alla media nazionale calcolata per il medesimo triennio 1974-76;

Visto il comma secondo dell'art. 3 del decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 1983, n. 681, il quale prevede che:

per l'anno 1983 l'integrazione d'aggio va calcolata con i criteri di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954;

per l'anno 1984 la percentuale di aumento dell'entrata d'aggio nazionale è pari a quella applicata per l'anno 1983;

per l'anno 1984 gli importi indicati nei commi quinto e sesto dell'art. 1 del predetto decreto sono rivalutati in misura proporzionale all'incremento dell'entrata d'aggio nazionale verificatosi tra l'anno 1978 e l'anno 1983;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1983, n. 14/1610, con il quale, in attuazione della normativa allora vigente, è stato stabilito che la percentuale d'incremento dell'entrata d'aggio nazionale da applicare per l'anno 1983 è quella determinata per l'anno 1982;

Considerato che, per effetto della nuova disciplina introdotta dall'art. 3 del decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito nella legge 9 dicembre 1983, n. 681, la percentuale di incremento stabilita nel citato decreto ministeriale n. 14/1610 del 6 aprile 1983 non è più applicabile all'anno 1983 poiché la stessa va determinata con i criteri di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954;

Considerato che, ferma restando per l'anno 1983 la misura degli importi di cui ai commi quinto e sesto dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 954/77, determinata con il citato decreto ministeriale n. 14/1610 del 6 aprile 1983, occorre provvedere alla rivalutazione degli stessi importi per l'anno 1984;

Considerato che la media annuale dell'entrata d'aggio nazionale nel triennio 1974-76 riferita alle riscossioni mediante versamenti diretti e mediante ruoli, con esclusione di quelli emessi a carico di ditte fallite, ammonta a L. 262.518.231.593;

Considerato che l'ammontare dell'entrata d'aggio nazionale negli anni 1978 e 1983 riferita alle riscossioni mediante versamenti diretti e mediante ruoli, con esclusione di quelli emessi a carico di ditte fallite, ammonta per l'anno 1978 a L. 508.317.627.766 e per l'anno 1983 a L. 855.544.009.623;

Ritenuto pertanto che per l'entrata d'aggio dell'anno 1983 si è verificato un aumento di L. 593.025.778.030 rispetto all'entrata media nazionale calcolata per il triennio 1974-76 ed un aumento di L. 347.226.381.857 rispetto all'entrata nazionale dell'anno 1978;

Decreta:

La percentuale d'incremento dell'entrata d'aggio nazionale per l'anno 1983 rispetto alla media nazionale calcolata per il triennio 1974-76 è pari al 225,899. Tale percentuale sarà applicata anche per l'anno 1984.

La percentuale d'incremento dell'entrata d'aggio nazionale per il 1983 rispetto al 1978 è pari al 68,31 e pertanto gli importi previsti nei commi quinto e sesto dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 954 sono rivalutati, per l'anno 1984, come appresso indicato:

l'importo di lire 50 milioni a lire 84 milioni;

l'importo di lire 100 milioni a lire 168 milioni;

l'importo di lire 150 milioni a lire 252 milioni;

l'importo di lire 200 milioni a lire 336 milioni;

l'importo di lire 250 milioni a lire 420 milioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1984

Il Ministro: VISENTINI

(1904)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 gennaio 1984.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° settembre 1983, a tre anni, emessi per lire 2.750 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 713267/66-AU-46 in data 12 agosto 1983, registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 1983, registro n. 40 Tesoro, foglio n. 2, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° settembre 1983, a tre anni, fino all'importo di lire 2.750 miliardi;

Visto il proprio decreto n. 714410/66-AU-46 in data 10 ottobre 1983, con cui si è provveduto, a norma dell'art. 7, terzo comma, del suddetto decreto 12 agosto 1983, ad accertare in nominali lire 2.750 miliardi l'importo effettivamente sottoscritto dei sopraindicati certificati di credito del Tesoro;

Visto, in particolare, l'art. 8 del richiamato decreto ministeriale 12 agosto 1983, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati di credito del Tesoro a tre anni, con godimento 1° settembre 1983, emessi per lire 2.750 miliardi, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno, a partire dal 1° marzo 1984, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 24 febbraio ed il 27 agosto di ogni anno.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato: « Ministero del tesoro - Certificati di credito del Tesoro a cedola variabile - emissione 1° settembre 1983 - rimborsabili il 1° settembre 1986 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 », sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1985, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti a contabilità inerenti ai certificati di cui al presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale.

I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di lire 825.000.000, pari allo 0,03% del valore nominale di lire 2.750 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 412.500.000 alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° marzo 1984.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno 1984 è di L. 825.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1984
Registro n. 7 *Tesoro, foglio n.* 36

(1819)

DECRETO 30 gennaio 1984.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° settembre 1983, a cinque anni, emessi per lire 7.750 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 713266/66-AU-47 in data 12 agosto 1983, registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 1983, registro n. 40 Tesoro, foglio n. 3, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° settembre 1983, a cinque anni, fino all'importo di lire 4.250 miliardi, successivamente elevato a lire 7.750 miliardi con decreto ministeriale n. 713622/66-AU-47 del 1° settembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1983, registro n. 40 Tesoro, foglio n. 202;

Visto il proprio decreto n. 714409/66-AU-47 in data 10 ottobre 1983, con cui si è provveduto, a norma dell'art. 7, terzo comma, del suddetto decreto 12 agosto 1983, ad accertare in nominali lire 7.750 miliardi l'importo effettivamente sottoscritto dei sopraindicati certificati di credito del Tesoro;

Visto, in particolare, l'art. 8 del richiamato decreto ministeriale 12 agosto 1983, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati di credito del Tesoro a cinque anni, con godimento 1° settembre 1983, emessi per lire 7.750 miliardi, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno, a partire dal 1° marzo 1984, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 24 febbraio ed il 27 agosto di ogni anno.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato: « Ministero del tesoro - Certificati di credito del Tesoro a cedola variabile - emissione 1° settembre 1983 rimborsabili il 1° settembre 1988 Legge 30 marzo 1981, n. 119 », sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1985, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati di cui al presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale.

I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di lire 2.325.000.000, pari allo 0,03% del valore nominale di lire 7.750 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 1.162.500.000 alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° marzo 1984.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno 1984 è di L. 2.325.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1984
Registro n. 7 *Tesoro, foglio n.* 37

(1829)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate, nell'area del comune di Naro (Agrigento), nei lavori relativi alla costruzione della diga Furore sul torrente Burraito, resesi disponibili dal 13 giugno 1983 od entro tre mesi dalla predetta data, è prolungata per altri tre mesi. Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate, nell'area del comune di Naro (Agrigento), nei lavori relativi alla costruzione della diga Furore sul torrente Burraito, resesi disponibili dal 13 giugno 1983 od entro tre mesi dalla predetta data, è prolungata per altri tre mesi. Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Utensileria italiana Tavolazzi, in Missaglia (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 6 giugno 1983 al 4 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Refrattari Capasso Carlo, in Arzano (Napoli), è prolungata al 18 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ve.Ba.D. - Vetreria Baresi Dusaccio, in Ottaviano (Napoli), è prolungata al 12 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Industria vetraria figlinese, in Figline Valdarno (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 9 gennaio 1983 al 10 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Sultanino, in Vigevano (Pavia), è prolungata al 29 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Sultanino, in Vigevano (Pavia), è prolungata al 29 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura Fil di Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 29 agosto 1983 al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La.Ir - Laterificio irpino, in S. Martino Valle Caudina (Avellino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 21 febbraio 1983 al 21 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Ernesto Alquati, in Oristano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 7 marzo 1983 al 4 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Toniutti Altero, in Fagagna (Udine), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 2 maggio 1983 al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dal Calzaturificio Dorico-Marcalola, in Falconara (Ancona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 20 giugno 1983 al 18 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gubra, in Desio (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 marzo 1983 al 18 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CRF Tesmec, in Milano, stabilimento in Curno (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 aprile 1983 al 4 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Tecnolamiera di Menosso Ennio e C., in Pradamano (Udine), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 gennaio 1983 al 24 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Color Service, in Gorle (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 luglio 1983 al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla F.lli Gallinoro, in Napoli, è prolungata al 18 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sima Factory, in S. Giorgio di Piano (Bologna), è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie di S. Salvo (Chieti), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 novembre 1983 al 22 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.A.M.P.I., in Ferrara, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 marzo 1983 al 18 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bo-Fim Italia, in Rivarolo Canavese (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 febbraio 1983 al 7 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Milanorion industriale, in Palmanova (Udine), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 aprile 1983 al 9 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.Me.Fa., in Vertova (Bergamo), stabilimento in Albino (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 aprile 1983 al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simeg - Società industriale meccanica elettrogalvanica, in Airola (Benevento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio 1983 al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Domus di Gualdo Tadino (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 marzo 1983 al 4 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Domus di Gualdo Tadino (Perugia), è prolungata al 4 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La.Ir - Laterificio irpino, in S. Martino Valle Caudina (Avellino), è prolungata al 20 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Toniutti Altero, in Fagagna (Udine), è prolungata al 29 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bo-Fim Italia, in Rivarolo Canavese (Torino), è prolungata al 6 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Milanorion industriale, in Palmanova (Udine), è prolungata all'8 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.Me.Fa., in Vertova (Bergamo), stabilimento in Albino (Bergamo), è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simeg - Società industriale meccanica elettrogalvanica, in Airola (Benevento), è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CRF Tesmec, in Milano, stabilimento in Curno (Bergamo), è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Tecnolamiera di Menosso Ennio e C., in Pradamano (Udine), è prolungata al 23 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie di S. Salvo (Chieti), è prolungata al 21 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie di S. Salvo (Chieti), è prolungata al 20 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Tecnolamiera di Menosso Ennio e C., in Pradamano (Udine), è prolungata al 22 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simeg - Società industriale meccanica elettrogalvanica, in Airola (Benevento), è prolungata al 29 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Milanorion industriale, in Palmanova (Udine), è prolungata all'8 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Acciaieria e ferreria di Crema P. Stramazzi e C. S.p.a., in Crema, è prolungata al 29 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(1726)

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1984 i poteri conferiti all'avv. Raffaele Napolitano, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Edile Casoriana », in Casoria (Napoli), sono stati prorogati fino al 30 maggio 1984.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1984, ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia « San Michele 74 » a r.l., in Ancona, costituita il 20 marzo 1974 per rogito notaio Ugo Salvatore, ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, l'avv. David Favia.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1984 il dott. Barbaro Sambataro è stato nominato presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Sacida Gebelia » - Società agricola cooperativa fra colonizzatori italiani d'Africa, in Anzio (Roma), in sostituzione del dott. Carmelo Barbagallo, dimissionario.

Con decreto ministeriale 1° marzo 1984 la società cooperativa edilizia « Montaperti » Soc. coop. a r.l., in Siena, costituita per rogito notaio avv. Erminio Campanini in data 22 ottobre 1963, repertorio n. 35926, registro società n. 1600, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Cesare Orlandi.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1984 la società cooperativa « Consorzio regionale Lazio fra le cooperative edilizie di abitazione della Confederazione cooperative italiane (Co.R.La.C.E.) Soc. coop. a r.l. », in Roma, costituita per rogito dott. Mario Alberto Fazio il 23 gennaio 1976, repertorio n. 9587, registro società n. 983/76, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(1455)

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Facco e C., in Marsango di Campo S. Martino (Padova), che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° maggio 1983 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fitre, in Magenta e stabilimento in Milano, che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dall'8 aprile 1983, al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta G.T.E. telecomunicazioni, in Cassina de' Pecchi e unità nazionali, che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° novembre 1983 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta G.T.E. telecomunicazioni, in Cassina de' Pecchi e unità nazionali, che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 30 giugno 1984.

(1727)

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro edile «Baronia» a r.l., in Trevico, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la società cooperativa di produzione e lavoro edile «Baronia» a r.l., in Trevico, contrada Valle Saccarda (Avellino), costituita per rogito notaio dott. Vittorio Montieri in data 3 aprile 1957, repertorio n. 7135, registro società n. 81, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Francesco Bevere.

(1864)

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 21 febbraio 1984 concernente: «Corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartario operanti nei comuni di Cairate, Fagnano Olona, Lonate Ceppino e Gorla Maggiore». (Decreto pubblicato, in sunto, nella «Gazzetta Ufficiale» n. 78 del 19 marzo 1984).

Nel sunto del decreto citato in epigrafe, a pag. 2347, al rigo quinto, dove è scritto: «... operanti nei comuni di Cairate, Fagnano Olona, Lonate Ceppino e Gorla Maggiore (Varese)», leggasi: «... operanti nei comuni di Cairate, Fagnano Olona, Lonate Ceppino e Gorla Maggiore (Varese), *anche se già in servizio presso le sedi e filiali di detta azienda situate in altre località*».

(1877)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso di rettifica al comunicato concernente il rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale civile nel consiglio di amministrazione del Ministero della difesa e sostituzione di componenti le commissioni circoscrizionali. (Comunicato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 9 del 10 gennaio 1984).

Nel comunicato citato in epigrafe, dove è scritto: «...il giorno 20, dalle ore 8 alle 22...», leggasi: «...il giorno 20, dalle ore 8 alle ore *20*...».

(1983)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre (ruolo professori prima fascia), alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di ingegneria:

tecnica ed economia dei trasporti.

ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI

Facoltà di economia marittima:

diritto doganale;
ricerca operativa.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di farmacia:

chimica generale ed inorganica.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di giurisprudenza:

1) geografia politica ed economica;
2) dottrina dello Stato;
3) diritto pubblico regionale.

Facoltà di lettere e filosofia:

1) lingua e letteratura spagnola;
2) filologia bizantina.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di scienze politiche:

istituzioni di diritto pubblico.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1876)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenchi n. 4 e n. 5

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 82. — Data: 7 febbraio 1979. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Napoli. — Intestazione: Altruda Maria Grazia, nata a Frattamaggiore il 14 ottobre 1947. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2120. — Data: 21 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione generale debito pubblico ufficio ricevimento. — Intestazione: Scardigli Isa, nata a Roma il 30 aprile 1943. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 13. — Capitale: L. 100.000 com.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(1473)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 69

Corso dei cambi del 5 aprile 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1618,500	1618,500	1618,45	1618,500	—	1618,50	1618,500	1618,500	1618,500	1618,50
Marco germanico	619,940	619,940	620,35	619,940	—	620,07	620,200	619,940	619,940	619,94
Franco francese	201,500	201,500	201,35	201,500	—	201,51	201,530	201,500	201,500	201,50
Fiorino olandese	549,710	549,710	549,70	549,710	—	549,73	549,750	549,710	549,710	549,70
Franco belga	30,315	30,315	30,31	30,315	—	30,31	30,320	30,315	30,315	30,32
Lira sterlina	2323,700	2323,700	2325 —	2323,700	—	2323,75	2323,800	2323,700	2323,700	2323,70
Lira irlandese	1896,500	1896,500	1898 —	1896,500	—	1897 —	1897,500	1896,500	1896,500	—
Corona danese	168,700	168,700	168,80	168,700	—	168,73	168,770	168,700	168,700	168,70
E.C.U.	1384 —	1384 —	1383,50	1384 —	—	1383,75	1383,500	1384 —	1384 —	1384 —
Dollaro canadese	1265,500	1265,500	1266 —	1265,500	—	1265,55	1265,600	1265,500	1265,500	1265,50
Yen giapponese	7,206	7,206	7,20	7,206	—	7,20	7,207	7,206	7,206	7,20
Franco svizzero	747,300	747,300	747,55	747,300	—	747,17	747,050	747,300	747,300	747,30
Scellino austriaco	88,160	88,160	88,15	88,160	—	88,17	88,180	88,160	88,160	88,16
Corona norvegese	214,950	214,950	214,80	214,950	—	214,91	214,870	214,950	214,950	214,95
Corona svedese	208,610	208,610	208,60	208,610	—	208,62	208,640	208,610	208,610	208,60
FIM	289,370	289,370	289,25	289,370	—	289,33	289,300	289,370	289,370	—
Escudo portoghese	12,220	12,220	12,22	12,220	—	12,23	12,250	12,220	12,220	12,22
Peseta spagnola	10,851	10,851	10,85	10,851	—	10,85	10,854	10,851	10,851	10,85

Media dei titoli del 5 aprile 1984

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	47 —
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	97,400
» 6 % » » 1970-85	94,750
» 6 % » » 1971-86	89,900
» 6 % » » 1972-87	85,400
» 9 % » » 1975-90	88,750
» 9 % » » 1976-91	84,900
» 10 % » » 1977-92	86,500
» 12 % (Beni Esteri 1980)	89,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	79,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	93,100
» » » 1-4-1981/86 16 %	100,750
» » » 1-6-1981/86 16 %	100,750
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,200
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	100,30
» » » » EFIM 1- 8-1988	100,400
» » » » 1- 6-1981/84	100,250
» » » » 1- 5-1982/84	99,975
» » » » 1- 6-1982/84	100,100
» » » » 1- 7-1982/84	100,225
» » » » 1- 8-1982/84	100,250
» » » » 1- 9-1982/84	100,300
» » » » 1-10-1982/84	100,575
» » » » 1-11-1982/84	100,400
» » » » 1-12-1982/84	100,450
» » » » 1- 1-1983/85	100,300
» » » » 1- 2-1983/85	100,200
» » » » 1- 3-1983/85	100,300
» » » » 1- 4-1983/85	100,500
» » » » 1- 5-1983/85	100,225
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1983/85	100,400
» » » » 1- 1-1982/86	100,950
» » » » 1- 3-1982/86	101,700
» » » » 1- 5-1982/86	101 —
» » » » 1- 6-1982/86	100,750
» » » » 1- 7-1982/86	100,500
» » » » 1- 8-1982/86	100,500
» » » » 1- 9-1982/86	100,675
» » » » 1-10-1982/86	100,750
» » » » 1-11-1982/86	100,500
» » » » 1-12-1982/86	100,400
» » » » 1- 7-1983/86	99,400
» » » » 1- 8-1983/86	99,375
» » » » 1- 1-1983/87	100,325
» » » » 1- 2-1983/87	100,325
» » » » 1- 3-1983/87	100,600
» » » » 1- 4-1983/87	100,600
» » » » 1- 5-1983/87	100,225
» » » » 1- 6-1983/87	100,2500
» » » » 1- 7-1983/88	100,175
» » » » 1- 8-1983/88	100,200
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1984	98,700
» » » 18 % 1- 1-1985	101,800
» » » 17 % 1- 5-1985	101,650
» » » 17 % 1- 7-1985	101,700
» » » 17 % 1-10-1985	101,975
» » Nov. 12 % 1-10-1987	94,900
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	108,950
» » » 22-11-1982/89 13 %	104,550

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 aprile 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1618,500
Marco germanico	620,070
Franco francese	201,515
Fiorino olandese	549,730
Franco belga	30,317
Lira sterlina	2323,750
Lira irlandese	1897 —
Corona danese	168,735
E.C.U.	1383,750
Dollaro canadese	1265,550
Yen giapponese	7,206
Franco svizzero	747,175
Scellino austriaco	88,170
Corona norvegese	214,910
Corona svedese	208,625
FIM	289,335
Escudo portoghese	12,235
Peseta spagnola	10,852

MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Scioglimento del consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno e nomina del commissario del Governo

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1984, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1984, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 304, a decorrere dalla data dello stesso decreto è stato sciolto il consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno ed il dott. ing. Massimo Perotti è stato nominato commissario del Governo fino al 31 luglio 1984.

(1957)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Riparto delle disponibilità 1984 del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo. (Deliberazione 9 febbraio 1984).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visti gli articoli 126 e 129 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75, i quali dispongono che i capitoli del bilancio dello Stato, relativi a spese di investimento, soppressi o ridotti, vanno ad incrementare l'ammontare del fondo istituito dal sopracitato art. 9 della legge n. 281/70;

Vista la legge di bilancio n. 744/83, per il 1984, che, fra l'altro, quantifica la quota del fondo ex art. 9 della legge n. 281/70, in L. 694.880.488.000;

Visto l'art. 7, quinto e sesto comma, della legge finanziaria n. 730/83, per il 1984, il quale dispone, fra l'altro, che per l'anno 1984 il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private venga finanziato, per la parte relativa alle regioni a statuto speciale, mediante la riduzione complessiva di L. 88.614.319.000, a valere sulle somme loro spettanti, ai sensi dell'art. 9 della sopracitata legge n. 281/70;

Visto, altresì, l'ottavo comma del soprarichiamato art. 7 della legge n. 730/83, il quale stabilisce, fra l'altro, che l'importo da detrarre al fondo ex art. 9 della legge n. 281/70, determinato sulla base delle certificazioni regionali, possa essere rideterminato, in sede di riparto, in relazione a rettifiche delle certificazioni stesse, fatte avere dalle regioni interessate;

Vista la nota del Ministero del tesoro — R.G.S.-I.G.B. — n. 106839 del 26 gennaio 1984, con la quale si comunica che l'importo complessivo da recuperare sulle quote di devoluzione del fondo ex art. 9 della legge n. 281/70, per il fondo nazionale di ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private, è di L. 88.614.319.000, essendo pari alla sommatoria degli importi a suo tempo dichiarati dalle regioni a statuto speciale interessate;

Ritenuto di dover procedere al riparto della somma di lire 30 miliardi — a valere sulla richiamata disponibilità di lire 694,880.488 miliardi — tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, a titolo di annualità 1984 di limite d'impegno per contributi da destinare al programma di completamento degli ospedali civili e psichiatrici, avviato in attuazione della legge n. 574/65;

Ritenuto di dover assumere, per la ripartizione del rimanente fondo programmi regionali di sviluppo, complessivamente pari a L. 664.880.488.000 (al netto, cioè, della sopracitata somma di lire 30 miliardi) i criteri adottati negli anni precedenti per i riparti delle quote ex art. 2, lettere *a*) e *b*), della legge numero 356/76;

Vista la legge 1° luglio 1977, n. 403, recante provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola nelle regioni;

Visto l'art. 28 della legge finanziaria n. 119/81, di rifinanziamento dell'art. 1 della sopracitata legge n. 403/77;

Vista la propria delibera CIPE 12 novembre 1982, con la quale vengono ripartite — tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano — le disponibilità ex art. 28 della sopracitata legge n. 119/81 di lire 550 miliardi, per il 1982, e di lire 650 miliardi, per il 1983;

Vista la legge finanziaria n. 130/83, che dispone — a valere sull'autorizzazione di spesa di lire 650 miliardi, recata, per il 1983, dall'art. 28 della soprarichiamata legge n. 119/81 — lo slittamento di lire 150 miliardi all'esercizio 1984;

Vista la legge finanziaria n. 730/83, per l'esercizio 1984, che recepisce il predetto slittamento di lire 150 miliardi, stanziati poi nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1984;

Ritenuto di dover ripartire la suindicata autorizzazione di spesa — slittata al 1984 — di lire 150 miliardi, secondo quote ricavabili utilizzando gli stessi coefficienti tecnici, adottati nella ripartizione di lire 650 miliardi, di cui alla soprarichiamata delibera CIPE 12 novembre 1982;

Visto, altresì, l'art. 2 della suddetta legge n. 403/77, che prevede un limite di impegno, per il 1977, di lire 30 miliardi, per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario;

Ritenuto di dover confermare, per l'annualità 1984 di lire 30 miliardi, del suindicato limite d'impegno 1977, ex art. 2 della legge n. 403/77, le quote di devoluzione già assegnate alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano negli anni 1983 e precedenti;

Vista la legge n. 352/76, recante norme per l'attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 268 del 28 aprile 1975;

Ritenuto di dover confermare, per le annualità 1984 — complessivamente ammontanti a lire 8,5 miliardi — dei limiti di impegno dal 1976 al 1980, ex art. 15, lettera *c*), della sopracitata legge n. 352/76, le quote di devoluzione alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, già assegnate negli anni 1983 e precedenti;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, contenente disposizioni per l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee e per la riforma dell'agricoltura;

Ritenuto di dover confermare, per le annualità 1984 dei limiti di impegno dal 1974 al 1978, ex art. 6, lettera *a*), della sopracitata legge n. 153/75 — complessivamente ammontanti a lire 95 miliardi — le quote di devoluzione alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano già assegnate negli anni 1983 e precedenti;

Visto l'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 261, che mette a disposizione della regione Marche, fra l'altro, l'importo annuo di lire 3 miliardi, per ciascuno degli anni dal 1977 al 1991, per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpiti da varie calamità naturali;

Ritenuto di dover assegnare alla regione Marche l'importo di lire 3 miliardi, per il 1984, per le finalità, di cui alla sopracitata legge n. 261/76;

Visto, infine, l'art. 21, quarto comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828, con il quale viene messa a disposizione della regione Marche, tra l'altro, la somma di lire 10 miliardi, per il 1984, in aggiunta a quanto previsto dalla legge n. 734/72;

Ritenuto, altresì, di dover assegnare alla regione Marche la sopraindicata somma di lire 10 miliardi, per il 1984, per le finalità ex legge n. 734/72 (calamità naturali);

Acquisito, sulla proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica di riparto delle disponibilità 1984 del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, il parere favorevole della commissione interregionale, ex art. 13 della legge n. 281/70, nella seduta del 26 gennaio 1984;

Delibera:

Art. 1.

La somma di lire 30 miliardi, a valere sulla disponibilità di L. 694.880.488.000 del fondo 1984, ex art. 9 della legge n. 281/70, è assegnata, a titolo di limite d'impegno, annualità 1984, per contributi interessi sui mutui contratti per il programma di completamento degli ospedali civili e psichiatrici, di cui alla legge n. 574/65, alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in milioni)
Trento	424
Bolzano	411
Valle d'Aosta	134
Piemonte	941
Lombardia	2.941
Veneto	3.458
Friuli-Venezia Giulia	562
Liguria	788
Emilia-Romagna	2.723
Toscana	2.148
Umbria	372
Marche	1.217
Lazio	4.102
Abruzzo	1.181
Molise	763
Campania	1.164
Puglia	1.953
Basilicata	693
Calabria	905
Sicilia	2.797
Sardegna	323
Totale	30.000

Art. 2.

La somma di L. 576.266.169.000, libera da vincoli di destinazione, relativa al fondo 1984, ex art. 9 della legge n. 281/70 — al netto, cioè, dell'importo di lire 30 miliardi, per limite d'impegno, citato in premessa, e richiamato dall'art. 1, nonché dalle detrazioni a carico delle regioni a statuto speciale interessate, ex art. 7 (quinto e sesto comma) della legge n. 730/83 — è assegnata alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in migliaia)
Trento	6.236.428
Bolzano	7.072.853
Valle d'Aosta	3.321.129
Piemonte	29.095.634
Lombardia	44.109.126
Veneto	27.711.565
Friuli-Venezia Giulia	1.690.913
Liguria	14.940.684
Emilia-Romagna	27.877.563
Toscana	24.587.709
Umbria	13.848.700
Marche	17.759.049
Lazio	34.536.170
Abruzzo	30.483.029
Molise	22.244.147
Campania	84.278.251
Puglia	64.284.700
Basilicata	29.396.826
Calabria	47.710.877
Sicilia	28.226.997
Sardegna	16.853.819
Totale	576.266.169

Art. 3.

La disponibilità di lire 150 miliardi, per l'anno finanziario 1984, è ripartita, fra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per le finalità, di cui all'art. 1 della legge n. 403/77, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in milioni)
Bolzano	2.565
Trento	2.280
Piemonte	5.340
Valle d'Aosta	1.035
Lombardia	7.215
Veneto	8.115
Friuli-Venezia Giulia	2.475
Liguria	2.070
Emilia-Romagna	8.610
Toscana	6.660
Umbria	3.555
Marche	3.690
Lazio	8.175
Abruzzo	6.300
Molise	4.290
Campania	14.910
Puglia	16.095
Basilicata	8.370
Calabria	10.980
Sicilia	15.180
Sardegna	12.090
Totale	150.000

Art. 4.

La somma di lire 30 miliardi, quale limite d'impegno, annualità 1984, di cui all'art. 2 della legge n. 403/77, è ripartita, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in milioni)
Bolzano	483
Trento	427
Piemonte	1.855
Valle d'Aosta	100
Lombardia	2.025
Veneto	1.505
Friuli-Venezia Giulia	405
Liguria	255
Emilia-Romagna	1.850
Toscana	1.235
Umbria	500
Marche	915
Lazio	1.690
Abruzzo	1.275
Molise	565
Campania	2.100
Puglia	3.325
Basilicata	1.110
Calabria	1.710
Sicilia	3.575
Sardegna	3.095
Totale	30.000

Art. 5.

I fondi, di cui all'art. 15, lettera *c*) — per le finalità ex articolo 10, lettera *a*) — della legge n. 352/76, derivanti dalle annualità 1984 dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, ammontanti complessivamente a lire 8,5 miliardi, sono ripartiti, fra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in migliaia)
Trento	121.125
Bolzano	136.850
Totale province autonome	257.975
Piemonte	585.358
Valle d'Aosta	135.422
Lombardia	432.344
Veneto	341.537
Friuli-Venezia Giulia	148.304
Liguria	182.237
Emilia-Romagna	428.573
Umbria	192.606
Marche nord	169.041
Toscana nord	402.493
Lazio nord	124.110
Totale regioni centro nord	3.142.025
Marche sud	40.800
Toscana sud	5.610
Lazio sud	221.340
Abruzzo	412.590
Molise	217.260
Campania	481.440

Regioni e province autonome —	Importi (in migliaia) —
Puglia	443.700
Basilicata	474.300
Calabria	578.340
Sicilia	669.120
Sardegna	1.555.500
Totali regioni meridionali	5.100.000
Totale generale	8.500.000

Art. 6.

Le annualità 1984 dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, ex art. 6, lettera *a*), della legge n. 153/75, per l'importo complessivo di lire 95 miliardi, sono ripartite, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Annualità limite di impegno 1974

Regioni e province autonome —	(Migliaia di lire) —
Piemonte	670.000
Valle d'Aosta	50.000
Lombardia	620.000
Trentino-Alto Adige	—
Bolzano	160.000
Trento	140.000
Veneto	490.000
Friuli-Venezia Giulia	150.000
Liguria	70.000
Emilia-Romagna	660.000
Toscana	520.000
Umbria	205.000
Marche	300.000
Lazio	620.000
Abruzzo	380.000
Molise	175.000
Campania	505.000
Puglia	1.000.000
Basilicata	425.000
Calabria	530.000
Sicilia	1.215.000
Sardegna	1.115.000
Totale	10.000.000

Annualità limite di impegno 1975

Piemonte	1.020.000
Valle d'Aosta	73.000
Lombardia	942.000
Trentino-Alto Adige	—
Bolzano	237.000
Trento	209.000
Veneto	739.000
Friuli-Venezia Giulia	236.000
Liguria	107.000
Emilia-Romagna	1.006.000
Toscana	784.000
Umbria	312.000
Marche	464.000
Lazio	922.000
Abruzzo	567.000
Molise	255.000
Campania	750.000
Puglia	1.486.000
Basilicata	631.000
Calabria	792.000
Sicilia	1.806.000
Sardegna	1.662.000
Totale	15.000.000

Annualità limite d'impegno 1976

Regioni e province autonome —	(Migliaia di lire) —
Piemonte	1.235.000
Valle d'Aosta	91.000
Lombardia	1.145.000
Trentino-Alto Adige	—
Bolzano	322.000
Trento	284.000
Veneto	897.000
Friuli-Venezia Giulia	279.000
Liguria	128.000
Emilia-Romagna	1.219.000
Toscana	958.000
Umbria	381.000
Marche	577.000
Lazio	1.059.000
Abruzzo	815.000
Molise	368.000
Campania	1.076.000
Puglia	2.136.000
Basilicata	910.000
Calabria	1.135.000
Sicilia	2.599.000
Sardegna	2.386.000
Totale	20.000.000

Annualità limite d'impegno 1977

Bolzano	403.000
Trento	356.000
Totale	759.000
Piemonte	1.544.000
Valle d'Aosta	114.000
Lombardia	1.431.000
Veneto	1.121.000
Friuli-Venezia Giulia	349.000
Liguria	160.000
Emilia-Romagna	1.523.000
Umbria	476.000
Marche nord	649.000
Toscana nord	1.188.000
Lazio nord	686.000
Totale	9.241.000
Marche sud	72.000
Toscana sud	9.000
Lazio sud	638.000
Abruzzo	1.018.000
Molise	461.000
Campania	1.345.000
Puglia	2.670.000
Basilicata	1.137.000
Calabria	1.419.000
Sicilia	3.249.000
Sardegna	2.982.000
Totale	15.000.000
Totale generale	25.000.000

Annualità limite d'impegno 1978

Bolzano	403.000
Trento	356.000
Totale	759.000
Piemonte	1.544.000
Valle d'Aosta	114.000
Lombardia	1.431.000
Veneto	1.121.000
Friuli-Venezia Giulia	349.000
Liguria	160.000
Emilia-Romagna	1.523.000
Umbria	476.000
Marche nord	649.000
Toscana nord	1.188.000
Lazio nord	686.000
Totale	9.241.000

Regioni e province autonome	(Migliaia di lire)
—	—
Marche sud	72.000
Toscana sud	9.000
Lazio sud	638.000
Abruzzo	1.018.000
Molise	461.000
Campania	1.345.000
Puglia	2.670.000
Basilicata	1.137.000
Calabria	1.419.000
Sicilia	3.249.000
Sardegna	2.982.000
Totale	15.000.000
Totale generale	25.000.000

Art. 7.

Alla regione Marche è assegnata la somma di lire 3 miliardi, per l'anno 1984, per le finalità, di cui alla legge n. 261/76 (calamità naturali).

Art. 8.

Alla regione Marche è assegnata la somma di lire 10 miliardi, per l'esercizio 1984, per le finalità, di cui alla legge n. 828/82 (calamità naturali).

Art. 9.

All'erogazione dei fondi, di cui ai precedenti articoli, provvederà il Ministero del bilancio e della programmazione economica, fatti salvi — per tutte le annualità dei limiti d'impegno, ex leggi n. 153/75, n. 352/76, n. 403/77 — gli adempimenti a cura delle regioni, precedentemente deliberati dal CIPE.

Roma, addì 9 febbraio 1984

Il Presidente delegato: LONGO

(1540)

Assegnazione di somme del Fondo sanitario nazionale alla Croce rossa italiana ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 663/1979, convertito nella legge n. 33/1980.

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 febbraio 1984 il CIPE ha assegnato alla Croce rossa italiana, a completamento del finanziamento relativo all'esercizio 1983, la somma di lire 15 miliardi, a valere per L. 7.500.000.000 sulla residua disponibilità del Fondo sanitario nazionale, parte corrente 1982, e per L. 7.500.000.000 sulla residua disponibilità del Fondo sanitario nazionale, parte corrente 1983.

Il CIPE ha altresì assegnato alla Croce rossa italiana, per il primo trimestre 1984, la somma di L. 10.206.250.000 a valere sull'accantonamento complessivo di L. 850.000.000.000 del Fondo sanitario nazionale 1984, parte corrente, di cui alla deliberazione del 29 novembre 1983.

(1755)

Ripartizione per il 1984 alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano della somma di 20 miliardi di lire ai sensi dell'art. 1, lettera b), della legge n. 53/1982.

Con deliberazione adottata nella seduta del 7 marzo 1984 il CIPE ha ripartito tra le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano la somma di 20 miliardi di lire, iscritta per l'esercizio 1984, ex art. 1, lettera *b*), della legge n. 53/1982, per le opere idrauliche e di navigazione interna, nel modo seguente:

a) *Lire 15 miliardi per opere idrauliche*:

Piemonte	1.181.700.000
Valle d'Aosta	217.350.000
Lombardia	1.015.875.000
Veneto	714.225.000
Trento	425.625.000
Bolzano	492.900.000
Friuli-Venezia Giulia	381.975.000
Emilia-Romagna	991.800.000
Liguria	343.350.000
Toscana	1.259.850.000
Umbria	499.350.000
Marche	542.100.000
Lazio	727.650.000
Abruzzo	664.800.000
Molise	263.775.000
Campania	703.725.000
Basilicata	547.350.000
Puglia	686.775.000
Calabria	792.975.000
Sicilia	1.193.025.000
Sardegna	1.353.825.000
Totale	15.000.000.000

b) *Lire 5 miliardi per l'esecuzione di opere di navigazione interna*:

Piemonte	640.000.000
Lombardia	773.280.000
Veneto	1.666.720.000
Trento	55.570.000
Friuli-Venezia Giulia	55.570.000
Emilia-Romagna	920.000.000
Toscana	250.000.000
Umbria	250.000.000
Lazio	250.000.000
Campania	83.430.000
Sardegna	55.430.000
Totale	5.000.000.000

Alle relative erogazioni provvederà il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

(1756)

Progetti speciali Casmez per interventi nel Mezzogiorno

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 febbraio 1984 il CIPE ha prorogato il termine di operatività e di impegno di spesa dei progetti speciali « Interventi organici di forestazione a scopi produttivi », « Sviluppo dell'agrumicoltura nel Mezzogiorno » e « Zootecnia », fino alla data di cui all'art. 3 della legge 1° dicembre 1983, n. 651.

(1802)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Contributo per l'anno 1982 al Fondo centrale di garanzia per il finanziamento a medio termine alle piccole e medie imprese. (Deliberazione 9 febbraio 1984).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il terzo comma, lettera *b*) dell'art. 20 della legge numero 675/77, che demanda al CIPI il compito di determinare annualmente, sentito il Comitato interministeriale per il credito e risparmio, l'ammontare di contributi da conferirsi da parte degli istituti ed aziende di credito al Fondo centrale di garanzia per i finanziamenti a medio termine alle piccole e medie imprese;

Vista la proposta avanzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con nota del 4 novembre 1983 di fissare i contributi predetti, per il 1982, nella misura dello 0,10% dei finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo ed in essere alla fine dell'anno precedente;

Visto il parere favorevole del Comitato interministeriale per il credito e risparmio, comunicato con nota del 13 gennaio 1984;

Delibera:

I contributi degli istituti ed aziende di credito al Fondo centrale di garanzia per i finanziamenti a medio termine alle piccole e medie imprese sono quantificati, per il 1982, nella misura dello 0,10 % dei finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo ed in essere alla fine del 1981.

Roma, addì 9 febbraio 1984

Il Presidente delegato: LONGO

(1541)

Agevolazioni ex art. 13, legge n. 537/81 alla società Paravia ascensori S.p.a. di Salerno. (Deliberazione 9 febbraio 1984).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, che detta disposizioni in materia di contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni;

Visto, in particolare, l'art. 13 della medesima legge che stabilisce il tasso di interesse di differimento e dilazione per il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali ed attribuisce al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la facoltà di ridurre in casi eccezionali detto tasso fino ad un massimo del 50%;

Vista la propria deliberazione in data 11 marzo 1982 con la quale vengono fissati criteri generali in ordine all'acquisizione degli elementi probatori da porre a fondamento dei provvedimenti di cui all'art. 13, secondo comma, della legge n. 537/1981;

Vista la relazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale concernente l'applicabilità dei benefici previsti dal predetto art. 13, secondo comma, della legge n. 537/81 alla società Paravia ascensori S.p.a. di Salerno;

Vista la propria deliberazione con cui è stato accertato lo stato di crisi aziendale della predetta società, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, ed i conseguenti provvedimenti — tuttora in corso di efficacia — adottati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi del medesimo art. 2, sesto comma, della legge n. 675/77;

Considerato che il piano di risanamento presentato dalla società in questione prevede, tra l'altro, l'estinzione, secondo un piano di ammortamento prestabilito, dei debiti contributivi ed il normale versamento dei contributi correnti maturati successivamente alle inadempienze accertate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerato che la domanda di dilazione è stata presentata dalla società Paravia ascensori S.p.a. all'I.N.P.S. in data 14 giugno 1982, data in cui erano in corso di efficacia i provvedimenti previsti dall'art. 2, quinto e sesto commi, della legge n. 675/77;

Vista la deliberazione del comitato esecutivo dell'I.N.P.S. in data 7 ottobre 1982 con la quale è stata autorizzata, nei confronti della società Paravia ascensori S.p.a. la regolarizzazione rateale del debito contributivo mediante pagamenti mensili uguali e consecutivi;

Ritenuto che nella fattispecie il preminente interesse pubblico vada riguardato sotto il duplice aspetto del recupero da parte dell'I.N.P.S. del debito, senza il ricorso a procedure esecutive, e della necessità di agevolare il piano di risanamento posto in essere dalla società Paravia ascensori S.p.a., onde garantire la prosecuzione di un'attività produttiva di particolare rilevanza sociale nel contesto di un'area investita da gravissime difficoltà occupazionali;

Atteso che la concessione dei benefici proposti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale comporta effetti positivi sul risanamento della società, tanto che una loro totale reiezione potrebbe produrre conseguenze negative, tali da pregiudicare, o per lo meno ritardare considerevolmente, l'attuazione stessa del piano;

Ritenuto che l'eccezionalità del caso, da desumersi con riferimento all'importanza che l'impresa riveste nell'ambito dell'economia locale ed alle azioni intraprese dalla società per superare la crisi aziendale, richieda l'adozione di provvedimenti atti ad agevolare il positivo superamento della crisi stessa;

Ritenuto che nel caso di specie il tasso di interesse di dilazione possa essere ridotto nella misura del 25% del tasso dell'interesse stabilito con le modalità di cui al primo comma del citato art. 13 della legge n. 537/81, avuto riguardo all'ammontare del debito contributivo ed alla sua incidenza sulla situazione finanziaria della società;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

Il tasso dell'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie dalla società Paravia ascensori S.p.a. di Salerno è ridotto nella misura del 25% del tasso di interesse previsto dal primo comma dell'art. 13 della legge 26 settembre 1981, n. 537.

I suddetti enti adotteranno i conseguenti provvedimenti di competenza.

Roma, addì 9 febbraio 1984

Il Presidente delegato: LONGO

(1562)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Fiesse, Bulciago e Montano Lucino

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni ai suddetti piani:

deliberazione 21 febbraio 1984, n. 36552: comune di Fiesse (Brescia) (piano adottato con deliberazione consiliare 23 aprile 1980, n. 45, 4 luglio 1980, n. 80, 31 luglio 1981, n. 56 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 12 giugno 1981, n. 51);

deliberazione 21 febbraio 1984, n. 36553: comune di Montano Lucino (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 22 ottobre 1982, n. 57 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 22 aprile 1983, n. 14);

deliberazione 21 febbraio 1984, n. 36551: comune di Bulciago (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 3 novembre 1980, n. 73 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 4 giugno 1981, n. 27, 25 settembre 1981, n. 49, 22 marzo 1982, n. 9 e 14 novembre 1983, n. 46).

(1879)

Variante al piano regolatore generale del comune di Pieve di Coriano

Con deliberazione della giunta regionale 21 febbraio 1984, n. 36556, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Pieve di Coriano (Mantova) (variante adottata con deliberazione consiliare 30 maggio 1983, n. 36).

(1880)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Diario delle prove pratiche dei concorsi a complessivi venti posti di operaio nel ruolo della tipografia e del centro fotorotolitografico.

Le prove pratiche dei concorsi a complessivi venti posti di operaio in prova nel ruolo della tipografia e del centro fotorotolitografico, bandito con decreto ministeriale n. 2889 del 12 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 dell'8 ottobre 1983 si terranno in Roma presso i locali della tipografia del Ministero degli affari esteri, piazzale della Farnesina, alle ore 8, secondo il seguente calendario suddiviso per mestieri:

Litografo stampatore OP:

1° ottobre da Alessandrini a Barletta;
2 ottobre da Bartoleschi a Bonsignore;
3 ottobre da Bracaletti a Cantarella;
4 ottobre da Canzoniere a Carotenuto;
5 ottobre da Carrara a Cerullo;
6 ottobre da Cesari a Conti;
8 ottobre da Conticiani a Cutello;
9 ottobre da D'Addazio a De Angelis;
10 ottobre da De Giorgio a Di Domenico;
11 ottobre da Di Giampietro a Dominici;
12 ottobre da Doria a Favaro;
13 ottobre da Ferraro a Francioni;
15 ottobre da Franco a Giangiacomo;
16 ottobre da Giangirolami a Grippo;
17 ottobre da Grossi a Laudani;
18 ottobre da Leanza a Manciocco;
19 ottobre da Marano a Mazzola;
20 ottobre da Merolli a Muzi;
22 ottobre da Nanni a Notalibi;
23 ottobre da Occhiello a Pagliari;
24 ottobre da Palma a Pedrini;
25 ottobre da Pelosi a Pompei;
26 ottobre da Procaccini a Ronconi;
27 ottobre da Russo a Scarozza;
29 ottobre da Scarpelli a Solarino;
30 ottobre da Solfizi a Teofili;
31 ottobre da Tesse a Ugolini;
2 novembre da Valentini a Zinzi.

Litografo incisore OP:

1° ottobre da Antonacci a Betti;
2 ottobre da Bianchi a Cotugno;
3 ottobre da D'Alesio a Di Massa;
4 ottobre da Fabozzi a Latino;
5 ottobre da Leoncavallo a Mileto;
6 ottobre da Moltoni a Paoloni;
8 ottobre da Paparo a Pricci;
9 ottobre da Ragona a Sciarrini;
10 ottobre da Scicolone a Verni.

Tipografo compositore OP:

1° ottobre da Angelini a Berlenghini;
2 ottobre da Berti a Biccari;
3 ottobre da Bof a Camacci;
4 ottobre da Capitani a Cardinale;
5 ottobre da Carta a Catini;
6 ottobre da Catolini a Chieregato;
8 ottobre da Ciani a Corso;
9 ottobre da Costa a Davolo;
10 ottobre da Delfino a Di Bartolo;
11 ottobre da Di Biagio a Di Sipio;
12 ottobre da Donadio a Fabri;
13 ottobre da Falconi a Gennari;
15 ottobre da Giorgi a Giustini;
16 ottobre da Iannarilli a La Fiuria;
17 ottobre da Lambiase a Laudonio;
18 ottobre da Lorenzi a Luberti;
19 ottobre da Macedonio a Manni;
20 ottobre da Marchetti a Menna;
22 ottobre da Mestici a Miscio;
23 ottobre da Monardo a Muratori;
24 ottobre da Murolo a Nigrotti;
25 ottobre da Oddone a Pace;
26 ottobre da Pagnini a Paris;
27 ottobre da Parodi a Pellegrino;
29 ottobre da Perinelli a Ponticello;
30 ottobre da Porceddu a Ravoni;
31 ottobre da Rea a Rosi;
2 novembre da Rossi a Samparisi;
3 novembre da Sampognaro a Tagliaferro;
5 novembre da Tarantini a Testa;
6 novembre da Tomaino a Trimarelli;
7 novembre da Trimboli a Uras;
8 novembre da Valbonesi a Vitucci.

Tipografo compositore S:

1° ottobre da Aichino a Annunziata;
2 ottobre da Arciero a Balzi;
3 ottobre da Barcherini a Botticelli;
4 ottobre da Bertè a Biagiotti;
5 ottobre da Caruso a Cavola;
6 ottobre da Cecchetti a Cinquegrano;
8 ottobre da Coldagelli a Colonnelli;
9 ottobre da Conte a Cosimo;
10 ottobre da Cozzolino a Cutrufo;
11 ottobre da D'Ambrosio a De Paolis;
12 ottobre da Deriu a Dessy;
13 ottobre da Di Paolo a D'Onofrio;
15 ottobre da Fabrizi a Ferola;
16 ottobre da Frisoli a Gregorini;
17 ottobre da Iannelli a Iezzi;
18 ottobre da Macchione a Magliacane;
19 ottobre da Manili a Meconizi;
20 ottobre da Melfitano a Mella José;
22 ottobre da Nasso a Nobili;
23 ottobre da Olivieri a Ottaviano;
24 ottobre da Pacchiarotti a Paialunga;
25 ottobre da Panariello a Pasquali;
26 ottobre da Pennacchio a Perrelli;
27 ottobre da Picano a Piri;
29 ottobre da Pompa a Ponte;
30 ottobre da Richichi a Rosati;
31 ottobre da Rosticci a Samà;
2 novembre da Spiridigliozzi a Talone;
3 novembre da Tarquini a Urbinati;
5 novembre Vona Luciano.

Legatore di libri S:

1° ottobre da Aver a Badioli;
2 ottobre da Bartoletti a Braccani;
3 ottobre da Carbone a Cedrone;
4 ottobre da Coccolini a D'Aguanno;
5 ottobre da De Micheli a De Simone;
6 ottobre da Dionisio a Fabrizi;
8 ottobre da Galati a Giudizi;
9 ottobre da Guarnieri a Iannella;
10 ottobre da Intini a Lombardi;
11 ottobre da Loria a Marconi;
12 ottobre da Massimi a Megni;
13 ottobre da Menzica a Mezzetti;
15 ottobre da Palazzo a Pauselli;
16 ottobre da Peluso a Petito;
17 ottobre da Picariello a Pujia;
18 ottobre da Ricci a Romano;
19 ottobre da Salerno a Serafino;
20 ottobre da Sileo Torroni a Speciale;
22 ottobre da Stefanini a Tardani;
23 ottobre da Tiberi a Triozzi;
24 ottobre da Ventapane a Vertucci.

Monotipista tastierista M:

1° ottobre da Acciari a Balboni;
2 ottobre da Caldelli a Centioni;
3 ottobre da Chianese a Cosani;
4 ottobre da Costa a De Cesare;
5 ottobre da De Totis a Di Ruvo;
6 ottobre da Fama a Fanti;
8 ottobre da Frisone a Genovesi;
9 ottobre da Giovagnoro a Lovino;
10 ottobre da Maestri a Marconi;
11 ottobre da Marianetti a Morbidoni;
12 ottobre da Musumeci a Penteriani;
13 ottobre da Piredda a Quirici;
15 ottobre da Salierno a Scipioni;
16 ottobre da Setta a Zilli.

Tipografo impressore S:

1° ottobre da Armanini a Basile;
2 ottobre da Bertollini a De Angelo;
3 ottobre da Fantozzi a Felci;
4 ottobre da Giordano a Lizzani;
5 ottobre da Mangieri a Paolucci;
6 ottobre da Pazzaglia a Regaldo;
8 ottobre da Sanchi a Tassa;
9 ottobre Tassone.

Tipografo impressore OP:

1° ottobre da Abate a Araneo;
2 ottobre da Caparrotti a Cappelli;
3 ottobre da Cardinali a Ciancarelli;
4 ottobre da Cococcia a Di Marco;
5 ottobre da Durante a Filippelli;
6 ottobre da Giovannini a Macciocchi;
8 ottobre da Madonna a Pannozzo;
9 ottobre da Pontrelli a Romano;
10 ottobre da Ruggieri a Salvati;
11 ottobre da Scarsella a Trinca;
12 ottobre da Tubita a Zanon.

Fotoincisore S:

1° ottobre da Alla a Bassan;
2 ottobre da Battisti a Bollino;
3 ottobre da Bongarzone a Candidi;
4 ottobre da Cardilli a Cignitti;
5 ottobre da Cinelli a D'Alessio;
6 ottobre da D'Amato a Esposito;
8 ottobre da Fasani a Fiorentino;
9 ottobre da Franzon a Giusti;
10 ottobre da Lastrucci a Mania;
11 ottobre da Mazzieri a Paciucci;
12 ottobre da Palmieri a Pierucci;
13 ottobre da Pietropaoli a Sacchetti;
15 ottobre da Salis a Scalabroni;
16 ottobre da Serafini a Spagnoli;
17 ottobre da Torelli a Zingarelli.

I candidati che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi nella suddetta sede muniti di uno dei documenti di riconoscimento previsti dall'art. 6 del bando di concorso.

(1850)

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a due posti di perito tecnico nel ruolo di concetto dei periti tecnici.

Le prove scritte del concorso, per esami, a due posti di perito tecnico in prova, indetto con decreto ministeriale n. 3659 del 5 settembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1983, registro n. 14, foglio n. 342, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 323 del 24 novembre 1983, si svolgeranno in Roma presso il Ministero degli affari esteri, piazzale della Farnesina, piano rialzato, sala concorsi, nei giorni 12, 13 e 14 novembre 1984, con inizio alle ore 8. La materia oggetto della prima prova sarà « elettrotecnica generale ».

I candidati che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi nella suddetta sede muniti di uno dei documenti di riconoscimento previsti dall'art. 8 del bando di concorso.

(1851)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico laureato, tecnico coadiutore, tecnico di radiologia medica, tecnico esecutivo e bidello presso l'Università di Cagliari.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di puericultura . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze biologiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Cagliari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Cagliari.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica medica generale e terapia medica . . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Cagliari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Cagliari.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di igiene . . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Cagliari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Cagliari.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica (quinta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica medica generale e terapia medica . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale, unitamente al diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Cagliari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Cagliari.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di medicina del lavoro . posti 2

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Cagliari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Cagliari.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia speciale . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Cagliari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Cagliari.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di farmacologia . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Cagliari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Cagliari.

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dei bidelli delle università e degli istituti di istruzione universitaria (seconda qualifica funzionale) presso l'Università degli studi di Cagliari per ventiquattro posti.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Cagliari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Cagliari.

(1813)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria degli idonei al concorso a cinquantacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1983, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a quaranta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi (registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1983, registro n. 13 Difesa, foglio n. 108);

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1983, con il quale è stato elevato il numero dei posti messi a concorso (registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1983, registro n. 43 Difesa, foglio n. 78);

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1983, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra (registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1983, registro n. 37 Difesa, foglio n. 141);

Vista la legge n. 574 del 20 settembre 1980;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a cinquantacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1) D'Amelio Stefano .	punti	60,950
2) Scarabotto Andrea	»	60,610
3) Giammaria Francesco .	»	60,525
4) Della Bitta Vittorio	»	60,355
5) Milizia Cosimo	»	59,995
6) Sacchetti Vito Rocco . . .	»	59,150
7) Famà Antonio	»	57,510
8) Sorrentino Antonio	»	56,675
9) Mega Angelo	»	56,420
10) Farina Stefano	»	56,260
11) Bianchi Roberto	»	55,090
12) Norelli Giovanni	»	55,060
13) Diomaiuti Nicola .	»	54,940
14) Pesce Fabio .	»	54,660
15) Dal Zotto Stefano	»	54,550
16) Pitalieri Enrico . .	»	54,400
17) Polato Maurizio . .	»	54,100
18) Vincioni Claudio	»	54,050
19) Esposito Sabino	»	54,010
20) Iacone Antonio	»	53,920
21) Pietrotti Piero	»	53,705
22) Galli Pierlorenzo . .	»	53,360
23) Loconsole Gennaro .	»	53,260
24) Capezzuto Domenico . .	»	53,125
25) Mincolelli Francesco . .	»	53,060
26) Cannavicci Claudio	»	52,890
27) Tulli Fausto .	»	52,550
28) Scibona Alberto . .	»	52,375
29) Torre Giovanni . .	»	52,220
30) Giai Pietro .	»	51,900
31) Crocco Maurizio	»	51,675
32) De Angelis Gianni Domenico .	»	51,630
33) Reghellin Alessandro	»	51,450
34) Massaro Fabrizio .	»	51,250
35) Moretti Stefano . .	»	51,135
36) Di Forte Gianfranco	»	51,130
37) Parisi Giuseppe . . .	»	50,550
38) Grazzini Alessandro . .	»	50,250
39) Cresci Antonio	»	50,150
40) Corradini Alfredo .	»	49,240
41) Cattel Arturo	»	49,175
42) Nesticò Vincenzo . .	»	48,960
43) Pesole Michele . .	»	48,900
44) Puri Paolo . .	»	48,660
45) Ferraro Carmine . .	»	48,525
46) Adamo Modestino .	»	48,455
47) Conti Mauro . . .	»	47,940
48) Di Resta Aldo . . .	»	47,380
49) Barugolo Alberto	punti	47,350
50) Antonucci Pasquale	»	46,900
51) Lunardi Pietro	»	45,880
52) Fiore Giuseppe	»	45,600
53) Sarcina Francesco	»	44,600
54) Pacciana Antonio Vincenzo	»	44,580
55) Di Luzio Roberto	»	42,700

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 dicembre 1983

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1984
Registro n. 5 Difesa, foglio n. 87

(1545)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione dell'elenco dei candidati riconosciuti idonei agli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, ultimo comma, del testo unico delle leggi doganali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si comunica che, nel supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale n. 3 del mese di aprile 1984, è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 marzo 1984, con il quale viene approvato l'elenco dei candidati riconosciuti idonei agli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale indetti con decreto ministeriale 20 ottobre 1981 (*Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 23 ottobre 1981).

(1935)

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione di graduatorie di merito a posti del ruolo tecnico professionale e amministrativo

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale concorsi), n. 6, in data 26 marzo 1984, sono state pubblicate le seguenti graduatorie di merito:

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.102.4/P del 13 ottobre 1983 ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di ricerche sulla pesca marittima - Ancona.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.102.5 del 19 ottobre 1983 ad un posto di archivista dattilografo del ruolo amministrativo del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di ricerche sulla pesca marittima - Ancona.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.59.7/P del 25 ottobre 1983 a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di ricerche su tecnologia dei polimeri e reologia - Arco Felice.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.14.35 del 23 febbraio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di ricerca sulle acque - Sezione di Bari.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.52.3 del 25 ottobre 1983 a quattro posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di spettroscopia molecolare - Bologna.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.55.4/P del 29 ottobre 1983 a tre posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di chimica e tecnologia dei materiali e dei componenti per l'elettronica - Bologna.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.55.3 del 16 maggio 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di chimica e tecnologia dei materiali e dei componenti per l'elettronica - Bologna.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.59.5 dell'11 luglio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di ricerche su tecnologia dei polimeri e reologia - Sezione di Brindisi.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.14.42 del 17 ottobre 1983 a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di ricerca sulle acque - Sezione di Brugherio (Milano).

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.110.4/P del 25 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per la chimica e la tecnologia dei materiali polimerici - Catania.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.56.1/P del 29 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per lo studio della stereochimica ed energetica dei composti di coordinazione - Firenze.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.105.1/P del 25 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di chimica fisica applicata dei materiali - Genova.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.109.5/P del 17 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di trasformazione e accumulo energia - Messina.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.69.3/P del 17 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di fisiologia dei centri nervosi - Milano.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.4.19/P del 29 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di chimica delle macromolecole - Milano.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.21.6/P del 17 ottobre 1983 a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro sintesi e stereochimica speciali sistemi organici - Milano.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.21.7 del 19 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro sintesi e stereochimica speciali sistemi organici - Milano.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.64.4/P del 25 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto teoria e struttura elettronica dei composti di coordinazione - Montelibretti.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.64.5/P del 25 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto teoria e struttura elettronica dei composti di coordinazione - Montelibretti.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.64.6/P del 25 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto teoria e struttura elettronica dei composti di coordinazione - Montelibretti.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.33.2/P del 29 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di metodologie avanzate inorganiche - Montelibretti.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.33.3/P del 29 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di metodologie avanzate inorganiche - Montelibretti.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.65.2/P del 25 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di cromatografia - Montelibretti.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.66.4/P del 17 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto sull'inquinamento atmosferico - Montelibretti.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.66.5/P del 17 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto sull'inquinamento atmosferico - Montelibretti.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 326.7.1.22 del 13 ottobre 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'area della ricerca di Roma - Montelibretti.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 326.7.1.23 del 13 ottobre 1983 a due posti di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'area della ricerca di Roma - Montelibretti.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.32.4/P del 29 ottobre 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di chimica nucleare - Montelibretti.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.64.3 del 16 maggio 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di teoria e struttura elettronica dei composti di coordinazione - Montelibretti.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 326.7.1.21 del 16 maggio 1983 ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'area della ricerca di Roma - Montelibretti.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 326.7.1.24 del 13 ottobre 1983 a quattro posti di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'area della ricerca di Roma - Montelibretti.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 326.7.1.25 del 13 ottobre 1983 a tre posti di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'area della ricerca di Roma - Montelibretti.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.31.9 del 28 giugno 1982 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio biologia e fisiopatologia muscolare - Padova.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.62.4 del 17 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di polarografia ed elettrochimica preparativa - Padova.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.61.5 del 17 ottobre 1983 a tre posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di chimica e tecnologia dei radioelementi - Padova.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.63.3/P del 25 ottobre 1983 a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di chimica quantistica ed energetica molecolare - Pisa.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.132.4 del 19 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro sintesi proprietà fisiche e chimiche di macromolecole otticamente attive - Pisa.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.146.1/P del 29 ottobre 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di chimica analitica strumentale - Pisa.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.15.7 del 25 ottobre 1983 a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro studi meccanismi di reazione - Roma.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.13.13 del 22 settembre 1981 a quattro posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di psicologia - Roma.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.13.15/P del 14 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di psicologia - Roma.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.75.1/P del 14 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di biologia cellulare - Roma.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.41.4 del 15 settembre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro fisiopatologia tiroidea Roma.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.41.5 del 15 settembre 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro fisiopatologia tiroidea Roma.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.41.6 del 15 settembre 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di fisiopatologia tiroidea Roma.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.102.4/P del 13 ottobre 1983 ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di ricerche sulla pesca marittima Ancona.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.102.5 del 19 ottobre 1983 ad un posto di archivista dattilografo del ruolo amministrativo del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di ricerche sulla pesca marittima Ancona.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.59.7/P del 25 ottobre 1983 a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di ricerche su tecnologia dei polimeri e reologia Arco Felice.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.14.35 del 23 febbraio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di ricerca sulle acque Sezione di Bari.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.52.3 del 25 ottobre 1983 a quattro posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di spettroscopia molecolare Bologna.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.55.4/P del 29 ottobre 1983 a tre posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di chimica e tecnologia dei materiali e dei componenti per l'elettronica Bologna.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.55.3 del 16 maggio 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di chimica e tecnologia dei materiali e dei componenti per l'elettronica Bologna.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.59.5 dell'11 luglio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di ricerche su tecnologia dei polimeri e reologia Sezione di Brindisi.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.14.4[illegible] del 17 ottobre 1983 a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di ricerca sulle acque Sezione di Brugherio (Milano).

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.110.4/P del 25 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per la chimica e la tecnologia dei materiali polimerici Catania.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.56.1/P del 29 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per lo studio della stereochimica ed energetica dei composti di coordinazione Firenze.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.105.1/P del 25 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto chimica fisica applicata dei materiali Genova.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.109.5/P del 17 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto trasformazione e accumulo energia Messina.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.69.3/P del 17 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di fisiologia dei centri nervosi Milano.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.4.19/P del 29 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di chimica delle macromolecole Milano.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.21.6/P del 17 ottobre 1983 a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro sintesi e stereochimica speciali sistemi organici Milano.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.21.7 del 19 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro sintesi e stereochimica speciali sistemi organici Milano.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.64.4/P del 25 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto teoria e struttura elettronica dei composti di coordinazione Montelibretti.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.64.5/P del 25 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto teoria e struttura elettronica dei composti di coordinazione Montelibretti.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.64.6/P del 25 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto teoria e struttura elettronica dei composti di coordinazione Montelibretti.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.33.2/P del 29 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di metodologie avanzate inorganiche Montelibretti.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.33.3/P del 29 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di metodologie avanzate inorganiche Montelibretti.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.65.2/P del 25 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di cromatografia Montelibretti.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.66.4/P del 17 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto sull'inquinamento atmosferico Montelibretti.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.66.5/P del 17 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto sull'inquinamento atmosferico Montelibretti.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 326.7.1.22 del 13 ottobre 1983 ad un posto di assistente nel ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'area della ricerca di Roma Montelibretti.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 326.7.1.23 del 13 ottobre 1983 a due posti di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'area della ricerca di Roma Montelibretti.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.32.4/P del 29 ottobre 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di chimica nucleare Montelibretti.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.64.3 del 16 maggio 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di teoria e struttura elettronica dei composti di coordinazione Montelibretti.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 326.7.1.21 del 16 maggio 1983 ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'area della ricerca di Roma Montelibretti.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 326.7.1.24 del 13 ottobre 1983 a quattro posti di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'area della ricerca di Roma - Montelibretti.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 326.7.1.25 del 13 ottobre 1983 a tre posti di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'area della ricerca di Roma Montelibretti.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.31.9 del 28 giugno 1982 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio biologia e fisiopatologia muscolare - Padova.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.62.4 del 17 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di polarografia ed elettrochimica preparativa - Padova.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.61.5 del 17 ottobre 1983 a tre posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di chimica e tecnologia dei radioelementi - Padova.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.63.3/P del 25 ottobre 1983 a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di chimica quantistica ed energetica molecolare - Pisa.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.132.4 del 19 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro sintesi proprietà fisiche e chimiche di macromolecole otticamente attive - Pisa.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.146.1/P del 29 ottobre 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di chimica analitica strumentale - Pisa.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.15.7 del 25 ottobre 1983 a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro studi meccanismi di reazione - Roma.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.13.13 del 22 settembre 1981 a quattro posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di psicologia - Roma.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.13.15/P del 14 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di psicologia - Roma.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.75.1/P del 14 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di biologia cellulare - Roma.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.41.4 del 15 settembre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro fisiopatologia tiroidea - Roma.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.41.5 del 15 settembre 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro fisiopatologia tiroidea - Roma.

Graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.41.6 del 15 settembre 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di fisiopatologia tiroidea - Roma.

(1871)

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a tre posti di capo tecnico (quarta categoria - tecnico), compartimento di Roma, per le esigenze dell'istituto sperimentale.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a tre posti nel profilo professionale di capo tecnico in prova (quarta categoria - tecnico), compartimento di Roma, per le esigenze dell'istituto sperimentale, indetto con decreto ministeriale 28 gennaio 1984, n. 186, tra aspiranti in possesso del diploma di maturità tecnica industriale, indirizzo « industria mineraria », avrà luogo in Roma, via Giolitti n. 34, alle ore 8 del giorno 29 aprile 1984.

(1915)

Avviso di rettifica al bando riguardante l'indizione di concorsi pubblici, per soli esami, nel profilo professionale di operaio qualificato, ramo grafico, terza categoria del personale, per le esigenze dei compartimenti di Firenze e Roma. (Bando pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 85 del 26 marzo 1984).

Nel bando relativo ai concorsi citati in epigrafe alla pagina 2593 della *Gazzetta Ufficiale* nello schema di domanda, al quinto capoverso, secondo rigo, dove è scritto: «...essere ammesso a partecipare al concorso pubblico a *tre posti* di...», leggasi: «...essere ammesso a partecipare al concorso pubblico *a posti* di...».

(1937)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali*:		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari*:		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	[illegible]1.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227